

ESENTE  
DIR. PASSA  
DIR. G. RO



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



SENTENZA N. 5597
ANNO 2020
RUOLO GENERALE 950/19
REPERTORIO
N. _____
DEPOSITATA IL 19-11-2020

\_\_\_\_\_ sezione 8<sup>a</sup> Civile, ha pronunciato la  
seguente

**SENTENZA**

nella causa civile R.G. 950/2019 avente ad oggetto risarcimento danni da sinistro  
stradale, trattenuta in decisione all'udienza del 10 luglio 2020,

**VERTENTE TRA**

\_\_\_\_\_ in proprio e  
\_\_\_\_\_ effettivamente domiciliato presso lo studio  
\_\_\_\_\_ -attore-

**contro**

\_\_\_\_\_ in persona del  
procuratore *ad negotia* \_\_\_\_\_ con sec \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ on il patrocinio \_\_\_\_\_ effettivamente domiciliata presso il suo  
studio \_\_\_\_\_ -convenuta-  
\_\_\_\_\_ residenti \_\_\_\_\_

**-convenuti contumaci-**

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza e foglio allegato.

**FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio i signori  
\_\_\_\_\_

*upoli*

**GIUDICE DI PACE DI MILANO**

**R.G. 950/2019**

**Sez. VIII -**

**-convenuta-**

**contro**

**CONCLUSIONI**

Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis relectis, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, comunque non provate. Con vittoria delle competenze di lite;

in subordine, accertati i danni effettivamente patiti dall' [redacted]

del sinistro, condannare la Compagnia al pagamento dei danni dimostrati in corso di causa. Con compensazione almeno parziale delle spese di lite.

[redacted]

*apeli*

rispettivamente proprietario e conducente del veicolo [redacted] ed  
assicuratore del [redacted] chiedendo il risarcimento di tutti i danni di natura  
patrimoniale conseguenti al sinistro avvenuto il giorno 31 gennaio 2018, oltre spese  
legali.

A sostegno della domanda l'attore esponeva che:

- il giorno 31.01.2018 alla guida della propria [redacted] avendo  
immettersi sull' [redacted] con direzione [redacted] all'altezza della stazione  
della metropolitana si arrestava per dare la precedenza alle vetture provenienti da via [redacted]

- al fine di potersi immettere sull' [redacted] stante l'intenso traffico veicolare,  
avanzava la propria vettura di una decina di centimetri, al fine di acquisire la necessaria  
visuale [redacted] scorrimento del traffico;

invi, in posizione di fermo, [redacted] veniva violentemente urtata dall' [redacted]  
target [redacted] proprietà [redacted] e condotta [redacted] che  
sopraggiungeva a sostenuta velocità con direzione [redacted]

- a seguito dell'urto, l'auto di proprietà dell'attore riportava un danno di € 1.332,50,  
come da ricevuta fiscale prodotta e subiva un fermo tecnico di giorni sette;

Si costituiva esclusivamente [redacted] contestando la  
ricostruzione avversa della dinamica del sinistro e rilevava che il sinistro si era  
verificato per responsabilità esclusiva dell'attore.

All'esito dell'istruttoria, ad avviso di questo giudice, non emerge la prova  
dell'esclusiva responsabilità della conducente dell'autoveicolo [redacted] e la  
produzione del sinistro per cui è causa.

È noto che il danneggiato che evoca in giudizio ex art. 2054 c.c. il responsabile civile  
e la relativa Compagnia di Assicurazione è gravato preliminarmente dall'onere di  
fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verifica del fatto dannoso ed al  
nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate, per poi  
dimostrare, nel caso di scontro tra veicoli, al fine di superare la regola sussidiaria del  
concorso di colpa prevista dall'art. 2054 c.c., l'esclusiva riconducibilità nella  
causazione del sinistro alla negligente condotta di guida del conducente il veicolo  
antagonista (Cass. n. 10609/2001).

All'udienza del 6 novembre 2019 l'attore ha testualmente dichiarato "Allo sbocco della  
stradina non c'è segnale di stop, prima di entrare [redacted] controllato il  
semaforo posizionato alla mia sinistra e quando è diventato rosso per la controparte mi  
sono leggermente immesso [redacted] il semaforo e l'uscita della piccola

Ugolini

3

strada di [redacted] circa 50 mt.

Da questa dichiarazione emerge che il conducente del [redacted] ha fatto affidamento sulla luce semaforica divenuta rossa senza accertarsi della possibile provenienza di veicoli provenienti dalla sua sinistra, cautela che avrebbe dovuto avere stante la distanza di soli 50 mt tra il semaforo ed il luogo del sinistro.

Ciò posto non è immane da censurare nemmeno la condotta di guida della conducente [redacted] a quale, in prossimità dell'incrocio con la via [redacted] non è stata in grado, probabilmente per una velocità non adeguata, di controllare il proprio mezzo.

In considerazione di quanto precede, la causa dell'evento non può che essere rinvenuta nella colpa concorrente di entrambi i conducenti [redacted] consegue la condanna dei convenuti in solido al risarcimento, nella misura del 50%, dei danni subiti dall'attore.

Passando alla quantificazione della pretesa risarcitoria, per i danni subiti dall'attore deve [redacted] alla ricevuta fiscale prodotta dall'attore (doc. 14), nella quale sono dettagliati [redacted] i interventi [redacted]

In merito al richiesto danno [redacted], ritiene questo giudice non sussistano i presupposti per la liquidazione; deve infatti essere rilevato che il danno derivante dalla indisponibilità del veicolo durante il tempo necessario per la riparazione deve essere allegato e dimostrato [redacted] che ne invoca il risarcimento, il quale deve provare la perdita subita (Cass. n. 13718/2017).

Sulla liquidazione delle spese di lite, considerato che all'esito della controversia l'ammontare dell'importo liquidato è inferiore rispetto a quello domandato dall'attore, si ritiene su [redacted] motivi per compensare le spese del giudizio per la misura della metà del complessivo ammontare, restando a carico dei convenuti per la parte restante, da liquidarsi come in dispositivo e facendo applicazione dei seguenti principi:

- il calcolo dei compensi viene effettuato secondo quanto previsto dal D.M. 55/2014;
- il compenso viene quantificato avuto riguardo alla natura delle questioni trattate, sulla base dei valori medi, considerato che la determinazione costituisce un potere discrezionale del giudice di merito che, se contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa non richiede specifica motivazione;
- lo scaglione di riferimento è quello previsto per le controversie di valore compreso tra € 0 ed € 1.100, dovendo essere individuato sulla base del criterio del *decisum* e non del *disputatum* (Cass. 19014/2007).

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: [redacted]

*U. [redacted]*

- dichiara ex art. 2054 c.c. la concorrente responsabilità di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro per cui è causa;
- condanna, in solido tra loro, i convenuti al pagamento in favore dell'attore della somma di € 666,00, oltre interessi da calcolarsi in base ai principi enunciati nella sentenza n. 1712/17.02.1995 Cass. SS.UU.;
- rigetta ogni ulteriore domanda proposta dall'attore;
- condanna in solido i convenuti al rimborso in favore dell'attore delle spese di lite che liquida in complessivi € 349,00 di cui € 49,00 per anticipazioni, oltre spese generali, Iva e Cpa di legge.

Milano, 27 ottobre 2020

Giudice di Pace

*upeli*

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI MILANO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

19 NOV, 2020

IL CANCELLIERE  
(Cristina...)

*[Signature]*

2

\_\_\_\_\_